

IMPOSTE E TASSEdi **ANDREA BONGI****L'autocertificazione Covid in violazione dello Statuto del contribuente**

Il termine per la presentazione dell'autocertificazione degli aiuti di Stato (30.06.2022) non tiene conto dei 60 giorni previsti nell'art. 3, c. 2 L. 212/2000.

Nel modello approvato con il provvedimento direttoriale del 27.04.2022 sono richieste attestazioni e indicazioni in relazione agli **aiuti ricevuti fino alla data del 30.06.2022** per cui la scadenza dell'invio dello stesso deve essere, quantomeno, fissata non prima di 60 giorni da tale ultima data.

Ciò detto risulta difficile capire il motivo per cui l'Amministrazione Finanziaria si sia arroccata sul suddetto termine del 30.06 ribadendo, anche nel corso dell'audizione parlamentare del 4.05 scorso, l'impossibilità di uno slittamento in avanti dello stesso.

L'aspetto che merita di essere qui evidenziato con forza è che, come si legge al punto B del frontespizio del modello di autocertificazione, l'impresa deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva che " *l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28.01.2021 al 30.06.2022 non supera i massimali consentiti* ".

Ciò significa che il monitoraggio da effettuare riguarda un **periodo temporale ampio che parte dal mese di marzo 2020 e termina il 30.06.2022**.

Dal punto di vista pratico significa che le imprese e i professionisti che li assistono devono tenere conto di tutti gli aiuti ricevuti in detto arco temporale ricomprendendo anche quelli ricevuti fino al suddetto 30.06.2022. Ora se la data ultima per la trasmissione del modello è proprio il 30.06 appare evidente che per gli aiuti ricevuti a ridosso della suddetta data i termini per la raccolta delle informazioni e la compilazione e invio del modello sarebbero, di fatto, ridotti a pochi giorni se non addirittura a poche ore!

La **violazione del termine dei 60 giorni** prevista dallo Statuto del contribuente risulta perciò evidente.

La norma palesemente violata è l' **art. 3, c. 2 L. 212/2000** ai sensi della quale " *in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data di entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti* ".

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, invece, il termine del 30.06.2022, fissato per l'adempimento al nuovo obbligo di monitoraggio degli aiuti, non può essere prorogato perché molte delle informazioni richieste alle imprese in tale modello sono necessarie all'Agenzia delle Entrate per l' **iscrizione degli aiuti stessi nel Registro Nazionale degli aiuti**.

Nel corso della suddetta audizione parlamentare è stato infatti ribadito che dovendo l'Agenzia delle Entrate caricare i dati degli aiuti nel Registro Nazionale entro il 31.12.2022, uno slittamento nel termine dell'invio delle autocertificazioni finirebbe per compromettere tale adempimento.

Qualunque siano le ragioni appare però ovvio che non si può costringere le imprese a un'autocertificazione in " *temporeale* " in violazione di una norma di legge.

Ultime 2 considerazioni sul tema.

Molti degli aiuti da indicare nella nuova autocertificazione sono stati **ricevuti nel corso del 2020 e risultano già indicati nei famigerati prospetti sugli aiuti di Stato (RS401)** dei modelli Redditi 2021 e, come tali, già acquisiti, dall'Agenzia delle Entrate.

Pergli **aiuti ricevuti nel corso del 2021** le istruzioni ai modelli Redditi 2022 prevedono la possibilità, **in alternativa all'indicazione nella suddetta autocertificazione**, di compilare i prospetti degli aiuti di Stato ai righi RS401 e RS402.